

proposta di legge n. 355

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 31 luglio 2013

MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 28 DICEMBRE 2011, N. 28
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E
PLURIENNALE 2012/2014 DELLA REGIONE. LEGGE FINANZIARIA 2012”
E 27 DICEMBRE 2012, N. 45 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 2013/2015 DELLA REGIONE.
LEGGE FINANZIARIA 2013”

Signori Consiglieri,

l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione. Legge finanziaria 2012), nel testo modificato dalla l.r. 45/2012, ha prorogato al 31 maggio 2013 alcuni termini relativi all'adeguamento degli scarichi esistenti, stabiliti dagli articoli 29, commi 9, 13, 15 e 17, 41, commi 14 e 15, 42, commi 2 e 3, e 80, comma 1,

del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 145 del 26 gennaio 2010.

Essendo ormai scaduto il periodo di proroga, con la presente legge si propone l'abrogazione degli articoli delle leggi finanziarie regionali per gli anni 2012 e 2013 che lo avevano stabilito. I procedimenti interessati restano quindi disciplinati dalle relative norme del Piano regionale di tutela delle acque.

Art. 1

(Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 28/2011 e dell'articolo 23 della l.r. 45/2012)

1. L'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione. Legge finanziaria 2012) e l'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013), sono abrogati.